



*Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch è quella
determinante.*

«\$QRCode»

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

(Sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del 14 agosto 2024³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013;
- b. lo scambio di note del 14 agosto 2024⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che

RS

¹ RS 101

² FF 2025 ...

³ RS ...; FF 2025 ...

⁴ RS ...; FF 2025 ...

⁵ RS 0.142.392.68

permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo
introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e
141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali
di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

¹ Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1351⁷ un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera. Sono applicabili per analogia i termini di cui all'articolo 37 capoversi 1 e 3 LAsi⁸.

² Gli articoli 26 capoversi 2, 3, 4 e 5, nonché 26b LAsi si applicano per analogia alla procedura volta a determinare lo Stato Dublino competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento.

³ Il Cantone di soggiorno dell'interessato è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

⁴ Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato 1 numero 2.

Art. 64a^{bis} Procedura di ricorso nel quadro degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

¹ Il ricorso contro la decisione di allontanamento secondo l'articolo 64a capoverso 1 deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione.

² I motivi del ricorso sono retti dall'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1351⁹.

⁶ RS 142.20

⁷ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n° 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

⁸ RS 142.31

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

³ Il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Se quest'ultimo non è accordato entro cinque giorni feriali dalla ricezione della richiesta, l'allontanamento può essere eseguito.

⁴ In caso di ricorso contro una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64a il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni.

⁵ Nel quadro di ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati i giudici possono decidere come giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, entro cinque giorni feriali dal ricevimento del ricorso o dalla decisione sulla concessione dell'effetto sospensivo, qualora sia stato richiesto. Si può rinunciare allo scambio di scritti. Le decisioni sui ricorsi sono motivate solo sommariamente.

⁶ Se necessario, nel quadro della procedura di ricorso il Cantone si avvale di un interprete.

Art. 76a cpv. 1 lett. a e c, 2 e 3

¹ L'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo, se nella fattispecie:

- a. indizi fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento o costituisca una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici;
- c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive.

² I seguenti indizi fanno temere che lo straniero:

- a. intende sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:
 1. nella procedura d'asilo o d'allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall'autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell'obbligo di collaborare secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi¹⁰ o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;
 2. il suo comportamento precedente in Svizzera o all'estero indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
 3. presenta più domande d'asilo sotto diverse identità;
 4. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;
 5. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
 6. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento;

¹⁰ RS 142.31

7. nega all'autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d'asilo in tale Stato.
 - b. costituisce una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici:
 1. espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
 2. è stato condannato per un crimine;
 3. secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ³ Dall'ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:
- a. cinque settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d'asilo; ciò comprende la presentazione all'altro Stato Dublino della richiesta di presa o ripresa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l'accettazione implicita della richiesta, nonché l'allestimento della decisione e la sua notifica;
 - b. cinque settimane durante un'eventuale procedura di riesame della richiesta di presa o ripresa in carico;
 - c. cinque settimane tra la notifica della decisione d'allontanamento o d'espulsione, o la fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l'esecuzione della decisione.

Art. 81 cpv. 4 lett. b

⁴ Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:

- b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall'articolo 44 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1351¹¹;

Art. 109a cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- b. la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 2024/1351¹², nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda compete alla Svizzera;

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

Titolo prima dell'art. 111a

Capitolo 14c:

Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino¹³

Art. 111a cpv. 1 e 3

¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

³ Lo scambio d'informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell'Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino.

Art. 111a^{bis} Scambio d'informazioni sullo stato di salute di una persona prima del suo trasferimento nello Stato Dublino competente

¹ In previsione di un trasferimento Dublino le informazioni sullo stato di salute della persona interessata possono essere trattate e trasmesse allo Stato Dublino competente tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino:

- a. se necessario ai fini delle cure o dei trattamenti medici della persona interessata;
- b. se lo scambio d'informazioni avviene esclusivamente tra operatori sanitari o persone vincolate dal segreto professionale o d'ufficio; e
- c. con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante.

² Non occorre il consenso di cui al capoverso 1 lettera c se la trasmissione delle informazioni è necessaria per:

- a. proteggere la salute e la sicurezza pubbliche;
- b. tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi qualora, per motivi di salute o giuridici, non è possibile ottenere il consenso della persona interessata.

³ L'assenza del consenso secondo il capoverso 1 lettera c non osta al trasferimento Dublino.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio d'informazioni nonché la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi.

Allegato

L'allegato 1 numero 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

¹³ FF 2021 674

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁴ sull'asilo

Art. 8b Altri obblighi nella procedura Dublino

Nel quadro di una procedura Dublino gli altri obblighi del richiedente l'asilo sono retti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351¹⁵.

Art. 20 Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino

Se dal controllo di sicurezza all'aeroporto secondo l'articolo 21a o nel centro della Confederazione secondo l'articolo 26 emerge che il richiedente l'asilo costituisce una minaccia per la sicurezza interna non viene svolta una procedura Dublino per l'ammissione secondo l'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1351¹⁶.

Art. 22 cpv. 1^{er}, frase introduttiva

^{1^{er}} La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351¹⁷ e: ...

Art. 26 cpv. 3^{bis}-3^{quater} e 4

^{3^{bis}} Il colloquio secondo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351¹⁸ precede la procedura Dublino (art. 26b). È registrato su un supporto audio e ne viene redatta una sintesi scritta. Il richiedente l'asilo dev'esseme informato in anticipo. La registrazione audio rientra tra gli atti che possono essere consultati sul posto.

^{3^{ter}} Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi in via eccezionale da una registrazione audio.

^{3^{quater}} Il Consiglio federale disciplina le modalità della registrazione audio e della sintesi scritta del colloquio secondo il capoverso 3^{bis}. Definisce nello specifico:

- a. lo scopo e la tipologia della registrazione;
- b. il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione;
- c. le modalità del diritto di consultare gli atti;
- d. gli accessi alla registrazione;
- e. la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata.

¹⁴ RS 142.31

¹⁵ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n° 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

⁴ Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l'articolo 102a^{bis} capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l'articolo 102a^{ter} capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino).

Art. 26b cpv. 2

² L'articolo 8 capoverso 3^{bis} non si applica alle domande di presa in carico secondo l'articolo 38 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1351¹⁹.

Art. 31b cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato Dublino, può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE²⁰, se:

Art. 35a Ripresa della procedura d'asilo nell'ambito della procedura Dublino
Se in virtù del regolamento (UE) 2024/1351²¹ l'esame della domanda d'asilo spetta alla Svizzera, la procedura d'asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.

Art. 37 cpv. 1

¹ Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2024/1351²².

Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato Dublino

¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di uno Stato Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

² Lo scambio di informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell'Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

²⁰ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 mag. 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

Art. 102c, rubrica

Comunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublinto

Art. 102g cpv. 2 e 3

² La consulenza comprende segnatamente:

- a. l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo;
- b. l'informazione sul meccanismo di denuncia di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896²³;
- c. l'informazione sulla procedura Dublino di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1351²⁴.

³ *abrogato*

Art. 102k cpv. 1 lett. g, nota a piè di pagina

¹ Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un'indennità per l'adempimento segnatamente dei seguenti compiti:

- g. la consulenza e il sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896²⁵.

Art. 106 cpv. 2

² Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3, 68 capoverso 2 e 107a capoverso 5.

Art. 107a cpv. 2–5

² Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

³ Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

⁴ In caso di ricorso secondo il capoverso 1 il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni. In merito ai ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del ricorso o dalla decisione sulla concessione dell'effetto sospensivo, qualora sia stato richiesto.

²³ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 nov. 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102g cpv. 2 lett. b

⁵ I motivi del ricorso sono retti dall'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1351²⁶.

Art. 113 Principi

¹ La Confederazione partecipa all'armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all'estero.

² Può, nello specifico:

- a. sostenere l'Unione europea nell'ambito della solidarietà prevista dalla parte IV del regolamento (UE) 2024/1351²⁷;
- b. sostenere l'attività delle istituzioni internazionali di soccorso;
- c. collaborare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

³ Qualora prenda in considerazione una misura di solidarietà di cui al capoverso 2 lettera a, la Confederazione garantisce che vengano consultate le cerchie interessate, in particolare i Cantoni. Garantisce inoltre il rispetto dell'articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale.

Allegato

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

3. Legge del 17 giugno 2005²⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 23 cpv. 2 lett. a^{bis}

² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:

a^{bis}. l'articolo 64a^{bis} capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005²⁹ sugli stranieri e la loro integrazione;

²⁸ RS 173.32

²⁹ RS 142.20

Allegato relativo alla modifica della LStrI
(art. 2/Allegato n. 1)

Allegato I
(art. 2 cpv. 4 e 64a cpv. 4)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004³⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- b. Accordo del 17 dicembre 2004³¹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008³² tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008³³ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- e. Protocollo del 27 giugno 2019³⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eudac a fini di contrasto.

³⁰ RS **0.142.392.68**

³¹ RS **0.362.32**

³² RS **0.142.393.141**

³³ RS **0.142.395.141**

³⁴ RS **0.142.392.682**

Allegato relativo alla modifica della LAsi
(art. 2/Allegato n. 2)

Allegato I
(art. 21 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004³⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- b. Accordo del 17 dicembre 2004³⁶ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008³⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008³⁸ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- e. Protocollo del 27 giugno 2019³⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eu-rodac a fini di contrasto.

³⁵ RS 0.142.392.68

³⁶ RS 0.362.32

³⁷ RS 0.142.393.141

³⁸ RS 0.142.395.141

³⁹ RS 0.142.392.682